

Vista la propria Dgr n. 2204/2008 “Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così come modificata ed integrata dalla Dgr n. 1192/2009 e dalla Dgr n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387)”;

Vista la propria Dgr n. 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

Vista la Lr n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;

Preso atto della incompletezza della documentazione presentata e della sua non conformità all’Allegato B alla Dgr 2373/2009 ;

Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con nota prot. 260685 del 31 maggio 2011 e con nota prot. 303533 del 24 giugno 2011;

Preso atto che il richiedente non ha presentato la documentazione idonea al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell’impianto e le opere ad esso connesse;

Preso atto che non è stato presentato piano particellare di esproprio completo;

Preso atto che è stato possibile effettuare gli accertamenti necessari in materia ambientale;

delibera

1. di negare l’autorizzazione alla Ditta Satenergy Srl, con sede legale in via Gracchi 291- Roma, Partita Iva 11064921007, in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 4.515,840 kWp, nel Comune di Frassinelle Polesine (Ro) ai sensi del punto 14.11 del Dm 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Satenergy Srl, con sede legale in via Gracchi 291- Roma;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1836 del 8 novembre 2011

Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 “Disciplina concernente l’abbattimento delle piante di olivo”. Disposizioni attuative.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

La deliberazione definisce le modalità e le procedure per l’attuazione della legge regionale 11 febbraio 2011 n. 6 concernente l’abbattimento delle piante di olivo.

L’assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale nella seduta del 11 febbraio 2011 ha approvato la legge n. 6 “Disciplina concernente l’abbattimento delle piante di olivo.”

Con l’emanazione di questa legge la Regione del Veneto ha voluto introdurre una norma regionale in sostituzione di quella statale in considerazione della competenza esclusiva delle regioni in materia di agricoltura e perchè la norma statale risultava superata in quanto si riferiva ad uno scenario socio-economico non più attuale.

Infatti, la precedente normativa (decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, modificato dalla legge n. 144 del 1951) risale al dopoguerra ed era finalizzata alla salvaguardia degli alberi di olivo in funzione produttiva e non come elemento di qualificazione ambientale e paesaggistica.

La Lr n. 6/2011 si prefigge di:

- contemperare le esigenze di carattere paesaggistico-ambientale di tutela del patrimonio olivicolo con quelle produttivo-gestionali aziendali;
- aumentare la possibilità di intervento sui terreni olivetati al fine di consentire una più conveniente fruizione del bene ai fini produttivi;
- individuare l’oggetto della tutela e dei soggetti preposti all’applicazione delle sanzioni;
- semplificare la normativa e applicare il principio di sussidiarietà, portando la competenza al livello più vicino al cittadino (ente comunale).

Sono esclusi dall’applicazione gli abbattimenti effettuati nell’ambito dell’attività vivaistica, di alberi monumentali e di quelli ornamentali presenti nei parchi e giardini.

La norma regionale identifica le seguenti fattispecie e relative competenze per l’abbattimento delle piante di olivo:

- libero abbattimento fino alla soglia di 5 piante per biennio;
- abbattimento in terreni ove ricorrono vincoli di carattere idrogeologico o paesaggistico: autorizzazione comunale previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti in materia;
- abbattimento in terreni non sottoposti a tali vincoli: comunicazione alla amministrazione comunale (silenzio/assenso);
- abbattimento non conforme con quanto previsto dalle disposizioni dello strumento urbanistico: autorizzazione comunale se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) morte della pianta, improduttività;
 - b) elevata fittezza del sesto d’impianto;
 - c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario
 - d) esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati
 - e) esecuzione di opere di pubblica utilità.

Nei casi a), b), c) l’onere dell’accertamento è a carico delle strutture della Giunta regionale.

La legge regionale inoltre affida ai comuni, in base alla Lr n. 10/1977 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, le funzioni di vigilanza e relative sanzioni.

La norma infine demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e delle procedure attuative.

Va premesso che le funzioni relative ai pareri in materia di abbattimento di alberi di olivo ai sensi della normativa nazionale (Dlgs luogotenenziale n. 475/1945) sono state affidate

all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Sportelli Unici Agricoli), con la Dgr 3549/2010 (allegato A. 1 punto 23) ai sensi dell'art.6 della Lr 25 febbraio 2005 n. 9.

Si ritiene pertanto che, per continuità di funzione, la materia in argomento rientri nelle competenze affidate ad Avepa, nel rispetto del principio di completamento del decentramento funzionale di cui alla Dgr 3549/2010 e dei compiti dell'Agenzia di cui alla Lr 31/2001 articolo 2.

Si propone quindi di definire nell'allegato A, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, le modalità operative per l'applicazione della legge, in particolare vengono dettagliate le modalità di presentazione delle richieste di abbattimento e le competenze specifiche spettanti ad Avepa.

Infine, nell'allegato B, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, si è voluto rappresentare uno schema di domanda di autorizzazione all'abbattimento delle piante utilizzabile su tutto il territorio regionale. Eventuali modifiche al suddetto schema sono demandate ad apposito provvedimento da adottarsi a cura del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Regolamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la Lr n. 31/2001 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

Vista la Lr n. 6/2011 "Disciplina concernente l'abbattimento delle piante di olivo";

Vista la Dgr 3549/2010 "Costituzione dello sportello unico agricolo. Approvazione del piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. (Art.6 comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9)";

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato A "Modalità operative per l'applicazione della Lr n. 6/2011" che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare l'allegato B "Schema di domanda per l'abbattimento delle piante di olivo" che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

4. di demandare ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari eventuali modifiche allo schema di cui al punto precedente ;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Modalità operative per l'applicazione della Lr n. 6/2011

1. Abbattimento quantità limitata di piante di olivo (articolo 2 comma 5)

Ogni singola azienda agricola può abbattere fino ad un massimo di cinque alberi di olivo per biennio, senza richiedere alcuna autorizzazione.

È comunque obbligatorio inviare, tramite lettera, fax o posta elettronica certificata, allo Sportello Unico Agricolo di Avepa competente per territorio una comunicazione almeno trenta giorni prima dell'abbattimento. Tale termine decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della comunicazione.

Avepa verificherà il rispetto da parte del richiedente della soglia di cui sopra e in caso di superamento ne darà prontamente comunicazione all'azienda.

Decorso il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, senza che sia pervenuta da parte di Avepa alcun diniego, l'azienda potrà procedere all'abbattimento (silenzio/assenso).

Avepa, al fine di garantire il rispetto della norma dovrà istituire un registro degli abbattimenti effettuati ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge.

2. Abbattimento piante di olivo in zone non soggette a vincolo (articolo 2 comma 2)

Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento degli alberi di olivo è consentito, previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata AR, fax o posta elettronica certificata

Decorso il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della comunicazione, senza che sia pervenuta da parte del comune alcun diniego, l'azienda potrà procedere all'abbattimento (silenzio/assenso).

3. Abbattimento piante di olivo in zone soggette a vincolo (articolo 2 comma 3)

Nelle aree sottoposte a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento delle piante di olivo, è soggetto ad autorizzazione da parte degli organismi competenti.

Il proprietario o il conduttore in possesso del consenso del proprietario, deve richiedere l'autorizzazione su apposita modulistica da inviare al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento.

Il comune, acquisito il nulla osta dagli organismi competenti in materia di vincoli cui è assoggettata l'area di intervento, rilascia la relativa autorizzazione.

4. Abbattimento piante di olivo in deroga agli strumenti urbanistici (articolo 3 comma 1 e 2)

L'operazione di abbattimento delle piante di olivo nel caso in cui risulti non conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici può essere autorizzata dal comune, su richiesta dell'interessato, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;
- b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagiati le operazioni colturali;
- c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;
- d) l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall'ente competente in materia;
- e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

Per il rilascio dell'autorizzazione nelle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) il comune deve avvalersi di Avepa, che dovrà accertare la sussistenza delle condizioni di cui trattasi.

Il proprietario o il conduttore in possesso del consenso del proprietario, deve richiedere l'autorizzazione su apposita modulistica da inviare al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento.

5. Obbligo di reimpianto

A compensazione degli alberi abbattuti, è data facoltà al Comune di prescrivere l'obbligo di reimpianto di altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

6. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni non si applicano agli abbattimenti effettuati nell'ambito dell'attività vivaistica, di alberi monumentali e di quelli ornamentali presenti nei parchi e giardini.

Allegato B

Schema di domanda per l'abbattimento delle piante di olivo

Marca Da bollo

Al Comune di _____

Oggetto: domanda di autorizzazione per l'abbattimento di piante di olivo – Lr 5/2011- art. 2 comma 3; art 3.

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di (titolare, rappresentante legale, ecc.) _____ della ditta _____ con sede nel Comune di _____ CAP _____ Via _____ n. _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____

chiede

di essere autorizzato ad abbattere n. _____ piante di olivo ubicate
 - nei propri terreni,
 - nei terreni di proprietà/ in comproprietà del/i sig _____ (C.F. _____ e condotti dal sottoscritto

Ubicazione catastale delle piante da abbattere:

Comune	Fg.	M.N	Superficie catastale	N. Piante

A tale scopo

dichiara

- A) che i terreni in oggetto sono sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze paesaggistico-ambientali o a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti normative in materia.
- B) che l'abbattimento delle piante di olivo non è conforme con quanto previsto dagli strumenti urbanistici del comune e che i motivi per i quali si richiede l'autorizzazione sono:
 - B1) morte fisiologica della pianta, permanente improduttività, scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;
 - B2) eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagiati le operazioni colturali;
 - B3) esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;
 - B4) esecuzione di interventi edilizi di natura privata autorizzati con _____ (citare gli estremi dell'autorizzazione);
 - B5) esecuzione di opere di pubblica utilità.

Si allega alla presente:

- planimetria catastale con le particelle evidenziate dove saranno eseguiti i lavori di espianto
- fotocopia documento d'identità
- atto di assenso del proprietario o dei comproprietari, con relativo documento di riconoscimento;
- relazione di un tecnico qualificato in caso di abbattimento per le motivazioni di cui ai punti B1, B2, B3.

Data _____

Firma _____